

# ANTIRICICLAGGIO

La pubblicazione (G.U. 7 aprile 2006) del D.M. (Ministero Economia e Finanze) 141/2006 (attuativo del d.lgs. 56/2004) e del Provvedimento UIC 24 febbraio 2006) ha reso vigenti, a partire dal 22 aprile, anche per gli avvocati, gli obblighi in materia di lotta al riciclaggio.

## Identificazione del cliente

L'avvocato è tenuto ad identificare il cliente -ed il soggetto per il quale egli eventualmente opera- mediante un documento valido (si veda anche art. 1, lett. i e art. 2, parte II, istruzioni applicative emanate dall'UIC con provvedimento del 24 febbraio 2006, che danno attuazione alle disposizioni del D.Lgs. 56/2004) ed a conservare le informazioni raccolte in un archivio, (vedi *infra*) (art. 3, c. 1 D.M. 141/2006):

- a)** in relazione a ogni prestazione professionale qualora questa abbia a oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a 12.500 euro o,
- b)** in presenza di operazioni di valore indeterminato o indeterminabile.

L'obbligo di identificazione scatta quando il legale (art. 2, c. 1, lett. t, D.M. 141/2006):

**i)** in nome e per conto di propri clienti **compia** qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare, oppure;

**ii)** **assista** i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

- 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
- 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
- 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

La nozione di prestazione professionale che emerge dalle istruzioni UIC (art. 1, lett. h, istruzioni applicative emanate dall'UIC con provvedimento del 24 febbraio 2006 cit.) è piuttosto ristretta, essendo definita come “*prestazione fornita dal libero professionista che si sostanzia nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità per conto del cliente ovvero nell'assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe*”.

Si può osservare che, mentre il regolamento del Ministero dell'economia e finanze fa scattare l'obbligo di identificazione nel momento in cui la prestazione professionale ha inizio (articolo 4, comma 1), le istruzioni dell'UIC individuano tale momento nell'accettazione dell'incarico.

L'obbligo di identificazione non scatta, peraltro, quando l'importo dell'operazione è ridotto (fino ai 12.500 euro), a meno che non si tratti di operazioni frazionate che, cumulate, superino quell'importo, o non ci si trovi di fronte a operazioni dal valore indeterminato o indeterminabile, o che presentino comunque profili di sospetto.

I dati relativi all'identificazione debbono essere inseriti entro 30 giorni dall'identificazione, e conservati per 10 anni, in un archivio unico (registro), tenuto (alternativamente) con mezzi informatici o cartacei (si vedano gli artt. 6 e 7, parte II, e gli allegati A e B istruzioni UIC cit., nonché artt. 6 e 8 del D.M. 141/2006). Nel registro devono essere inseriti, oltre i dati identificativi, le informazioni relative: all'attività lavorativa svolta dal cliente, alla tipologia di prestazione professionale fornita (si veda allegato A, istruzioni UIC cit.), al valore della prestazione professionale (art. 1, parte II, istruzioni UIC cit.).

L'obbligo di istituire l'archivio unico sussiste solo nel caso in cui ci siano informazioni da registrare e conservare (art. 3, parte III, istruzioni UIC cit.).

## **Disciplina transitoria**

In materia di identificazione della clientela è necessario evidenziare la disciplina transitoria. Gli obblighi di identificazione, acquisizione, registrazione e conservazione non si applicano in relazione all'attività professionale per la quale sia stato conferito l'incarico dal cliente prima dell'entrata in vigore del provvedimento Uic citato. Nel caso di rapporti tra cliente e professionista istituiti con un incarico conferito prima dell'incarico e ancora in essere dopo dodici mesi, il professionista ha tempo entro lo scadere del dodicesimo mese per provvedere all'obbligo di identificazione e conservazione.

## **Segnalazione dell'operazione sospetta all'UIC**

Qualora in relazione alle operazioni descritte ai punti a), b), i), ii) l'avvocato abbia il sospetto di essere in presenza di un'operazione che, per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate -tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita ed in base agli elementi di conoscenza disponibili- il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del Codice penale (e quindi di essere in presenza di operazione sospetta di riciclaggio (art. 11 D.M 141/2006), ha **l'obbligo di segnalare all'Ufficio italiano cambi (UIC)**, senza ritardo (art. 9 D.M. 141/2006), e ove possibile prima del compimento, tale operazione.

Sono esonerate dall'obbligo di segnalazione tutte le attività giudiziali e le attività comunque connesse o prodromiche alle attività giudiziali e quelle di esame della posizione giuridica del cliente.

Le disposizioni antiriciclaggio non si applicano agli avvocati nello svolgimento di attività di amministratori, sindaci, membri del consiglio di gestione e del comitato di sorveglianza di società, enti, trust o altre strutture associative.

L'UIC ha stabilito criteri generali e indicatori, nella e, per la individuazione delle operazioni sospette, al fine di consentire anche al professionista non esperto di fenomeni di riciclaggio, di orientarsi (parte IV, artt. 3 e segg., e allegato C, istruzioni UIC cit.) ed ha predisposto un modulo per la segnalazione delle operazioni sospette (allegati D, E istruzioni UIC cit.). Gli indicatori, peraltro, non sono a numero chiuso, ma solo esemplificativi.

La violazione dell'obbligo di identificare il cliente è punita con la multa da 2.582,29 a 12.911,42 Euro.

L'omessa istituzione dell'archivio unico è punita con l'arresto da 6 mesi ad un anno e con l'ammenda da 5.164 a 25.320 Euro.

L'omissione della segnalazione di operazione sospetta è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% fino alla metà del valore dell'operazione.

La comunicazione al cliente, o a terzi, dell'avvenuta segnalazione all'UIC è punita con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da 5.164 a 51.640 Euro.

La violazione di richieste di informazioni dell'UIC è punita con la sanzione da 500 a 25.000 Euro.

La posizione del Consiglio Nazionale Forense è che rimane fuori dall'ampia esimente, ed è soggetto all'obbligo di **segnalazione**, l'attività di assistenza e consulenza che non consiste in una valutazione prettamente giuridica, ma si risolve in una prestazione (**compimento o assistenza**) attinente alle modalità tecniche, economiche, finanziarie, di compimento delle operazioni sospette. Se l'avvocato svolge insieme i due tipi di attività, e nel medesimo contesto fornisce consulenza legale e consulenza "d'affari" (per usare un'espressione semplificante, ma comprensibile) sarà soggetto all'obbligo di segnalazione, non in forza della prestazione di consulenza legale, bensì in forza del compimento dell'altro genere di attività.

Quanto al profilo deontologico, le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge antiriciclaggio non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza e, se poste in essere in buona fede e per le finalità ivi previste, non comportano responsabilità di alcun tipo (civile,

penale e amministrativa) per il professionista ovvero per i suoi collaboratori e dipendenti. Sicuramente la normativa in oggetto sposta l'accento sulla funzione collaborativa dell'avvocato con lo Stato, rispetto alla tutela degli affari privati del cliente.

Il provvedimento UIC precisa che nella trasmissione agli organi investigativi destinatari delle segnalazioni, verrà omessa l'indicazione del nominativo del professionista che ha effettuato la segnalazione stessa.